

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



Région autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Gouvernement régional
Giunta regionale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 14 novembre 2008

In Aosta, il giorno quattordici (14) del mese di novembre dell'anno duemilaotto con inizio alle ore otto e sette minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Albert LANIECE

Claudio LAVOYER

Ennio PASTORET

Laurent VIERIN

Marco VIERIN

Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che l'Assessore Marco VIERIN si assenta dalle ore 9.10' alle ore 9.45' e non partecipa all'approvazione delle deliberazioni dal n. 3242 al n. 3260.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **3290** OGGETTO :

APPROVAZIONE MODALITA' DI CONTROLLO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE SULLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL FONDO PER SPECIALI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DI CUI ALLA L.R. 48/1995 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. REVOCA DEL PUNTO 1) DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1387 DEL 30 APRILE 2001.

L'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Marco Vierin,

- richiama:
 - la legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 concernente “Interventi regionali in materia di finanza locale” e successive modificazioni che, all’art. 22, prevede la realizzazione delle opere finanziate dal Fondo per speciali programmi di investimento di norma da parte degli enti locali;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 1387 del 30 aprile 2001, con la quale sono state approvate le disposizioni relative alle modalità di controllo da parte dell’Amministrazione regionale sulla realizzazione, a cura degli enti locali interessati, degli interventi inclusi nei programmi FRIO e FoSPI;
 - la circolare attuativa n. 22 dell’8 maggio 2001, con la quale il Presidente della Regione ha specificato le modalità di applicazione delle disposizioni stabilite con la deliberazione di cui al punto precedente, nonché le modalità di formulazione di richieste di aggiornamento finanziario anche per gli interventi realizzati direttamente dall’Amministrazione regionale;
- considera che – tenuto conto del continuo evolversi delle norme tecniche, delle norme in materia di lavori pubblici e delle modifiche intervenute sulla legge istitutiva del FoSPI - si rende necessario revisionare parzialmente ed aggiornare le modalità di controllo di cui sopra anche in relazione all’espletamento da parte della Direzione programmazione e valutazione investimenti delle proprie funzioni di verifica dell’esecuzione, di trasferimento delle risorse finanziarie e di monitoraggio, funzioni ora svolte parzialmente dagli uffici, competenti a seconda delle diverse tipologie d’opera, dell’Assessorato delle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica e della Soprintendenza per i beni e le attività culturali;
- ritiene pertanto necessario approvare le nuove modalità di controllo, da parte della Regione, in ordine alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi FoSPI, in sostituzione di quelle approvate con la deliberazione di Giunta regionale n. 1387/2001, revocando, pertanto, a partire dalla data di approvazione della presente, il punto 1) della citata deliberazione n. 1387/2001;
- richiama il parere favorevole del Nuvvop acquisito tramite procedura scritta conclusasi in data 8 luglio u.s.;
- richiama il parere favorevole con proposte modificative espresso ai sensi dell’art. 65, comma 4, della l.r. 54/1998 dal Consiglio permanente degli enti locali in data 2 settembre 2008, in ordine alle suddette nuove modalità di controllo dell’amministrazione regionale sulla realizzazione degli interventi inclusi nei programmi FoSPI.
- ritiene di accogliere la prima proposta modificativa contenuta nel parere del CPEL relativa al punto 1.13) delle nuove modalità di controllo e di non accogliere la seconda

proposta relativa al punto 1.14) delle citate modalità, sostituendo la formulazione originariamente indicata con la seguente: “Le somme accantonate per gli interventi, di cui all’art. 32, comma 2, della l.r. n. 12/1996, (le cosiddette “migliorie”) sono utilizzate a tal fine previa comunicazione delle lavorazioni previste e della relativa spesa al responsabile del monitoraggio - e, per conoscenza, al Nucleo di valutazione e verifica delle opere pubbliche – il quale esprime motivato parere”.

LA GIUNTA REGIONALE

- a) preso atto di quanto riferito dall’Assessore Marco Vierin;
- b) visto il testo delle “nuove modalità di controllo” opportunamente corretto a seguito delle osservazioni espresse dal CPEL, secondo quanto specificato nell’ultimo punto delle premesse;
- c) richiamata la legge regionale n. 48/1995 e s.m., la deliberazione di Giunta regionale n. 1387/2001 e la circolare attuativa del Presidente della Regione del n. 22 del 2001;
- d) richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 2507 in data 29 agosto 2008 concernente l’approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2008/2010, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, con decorrenza 1° settembre 2008;
- e) visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della programmazione e valutazione investimenti dell’Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lett. e), e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/95, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;
- f) su proposta dell’Assessore Marco Vierin;
- g) ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le seguenti nuove modalità di controllo, da parte della Regione, in ordine alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi FoSPI, in sostituzione di quelle definite al punto 1) della deliberazione di Giunta regionale n. 1387/2001:
 - 1.1) *L’ente locale dà attuazione all’intervento finanziato sulla base del relativo progetto preliminare a suo tempo presentato per il suo inserimento nel programma FoSPI, avvalendosi del progetto esecutivo portante anche eventuali modifiche o integrazioni a quello preliminare, in relazione alle prescrizioni indicate nella deliberazione di approvazione del programma. La*

conformità del progetto esecutivo a quello preliminare e alle eventuali modifiche o integrazioni disposte dalla Giunta regionale in sede di approvazione del programma è attestata dal coordinatore del ciclo ai sensi dell'art. 20, comma 3, della l.r. 48/1995 e s.m.i. L'attuazione dell'intervento avviene tramite l'utilizzo delle risorse finanziarie ad esso destinate all'atto dell'approvazione del programma che lo ricomprende, con eventuali variazioni delle medesime risorse emerse in sede di definizione esecutiva del progetto (necessarie a seguito di nuove e sopravvenute disposizioni di legge, di aggiornamenti del prezzario regionale o di definizioni esecutive del progetto). Eventuali variazioni in aumento devono comunque essere contenute nelle percentuali stabilite in sede di approvazione del programma ai fini della permanenza del requisito di redditività economica e sono poste interamente a carico dell'ente locale.

- 1.2) Sono individuati un coordinatore del ciclo, che provvede all'attuazione dell'intervento per conto dell'ente locale e un responsabile del monitoraggio che esercita il controllo e il monitoraggio finanziari, individuato nell'ambito della struttura regionale competente per l'istruttoria della richiesta di finanziamento da parte dell'ente locale (di seguito denominata "struttura regionale competente"). Il coordinatore del ciclo si occuperà ed avrà la responsabilità del procedimento operativo in sé, sotto l'aspetto del controllo e dell'esistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto e di tutte le condizioni e i requisiti per la regolarità e la legittimità di quel procedimento. Il responsabile del monitoraggio si occuperà ed avrà la responsabilità di tutto quel che concerne la regolarità, la legittimità, la correttezza complessiva in ordine all'utilizzo del finanziamento, dell'investimento compiuto da parte della Regione, e quindi della riferibilità dello specifico intervento al finanziamento e alle sue regole; il suo compito è appunto quello di verificare l'idoneità economica di tali atti e, altresì, la loro compatibilità, anche dal punto di vista amministrativo, con le regole che presiedono alla legittima erogazione dell'investimento regionale. Il nominativo del coordinatore del ciclo è comunicato alla Regione dall'ente attuatore entro e non oltre un mese dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta approvazione del finanziamento sulla base del progetto esecutivo.
- 1.3) Il coordinatore del ciclo provvede ad avviare prontamente le attività finalizzate alla realizzazione dell'opera finanziata, in particolare con la pubblicazione del bando per l'appalto dei lavori entro il termine massimo di 150 giorni dalla data del Bollettino ufficiale della Regione nel quale è pubblicata la deliberazione della Giunta regionale di approvazione del finanziamento del progetto esecutivo. La struttura regionale competente, nel caso in cui verifichi che l'attuazione dell'intervento sia ritardata da comprovata inerzia o negligenza dell'ente locale propone alla Giunta regionale la revoca del finanziamento.
- 1.4) L'ente attuatore provvede a far apporre nel cantiere dell'opera finanziata a valere sul FoSPI un'apposita tabella, di dimensioni non inferiori a m 1x2

(larghezza per altezza), collocata in posizione ben visibile indicata dal Direttore dei lavori, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori stessi. La tabella deve riportare l'indicazione dell'ente che provvede alla realizzazione dell'opera, del fondo da cui provengono i finanziamenti e della legge n. 48/1995, della struttura e dell'assessorato regionale di riferimento, del periodo di realizzazione e degli estremi della deliberazione della Giunta regionale con cui si approva il finanziamento, dell'oggetto dell'opera, della spesa autorizzata, dei soggetti incaricati della progettazione, dell'esecuzione e della direzione dei lavori, degli estremi della concessione edilizia, della data di inizio dei lavori e di quella prevista per la fine dei medesimi, nonché di tutte le altre informazioni previste dalla vigente normativa in materia.

- 1.5) *Le risorse finanziarie di cui in 1.1) comprendono le spese per lavori a base d'asta e le somme a disposizione come quantificate nel quadro dei costi di investimento il cui totale, riportato espressamente nella deliberazione di approvazione del finanziamento, definisce l'investimento complessivo da ripartire nelle quote individuate ai sensi di legge a carico della Regione e dell'ente locale. Il quadro dei costi di investimento costituisce anche lo schema di riferimento per il monitoraggio in fase di realizzazione delle opere. Nelle somme a disposizione sono ricomprese le seguenti voci di spesa: IVA, imprevisti che devono essere stati stimati sulla base di una valutazione ragionata e descritta nell'analisi di rischio dello studio di fattibilità e convenienza economica, eventuali costi per opere di mitigazione e compensazione ambientale, direzione, assistenza e collaudo dei lavori, coordinamento sicurezza in fase esecutiva, spese rimborsabili agli enti competenti per la risoluzione di interferenze, spese per pubblicità, eventuali spese di frazionamento e accatastamento, interventi ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. b) della l.r.12/1996 e successive modificazioni, opere d'arte ove previste e ogni altra spesa direttamente connessa con la realizzazione dello specifico intervento programmato.*
- 1.6) *Le modalità di erogazione delle somme impegnate dalla Regione in favore dell'ente locale sono puntualmente disciplinate dall'art. 22, comma 2, della l.r. n. 48/1995, ed il soggetto incaricato del trasferimento di dette somme è individuato nel responsabile del monitoraggio; il responsabile del monitoraggio provvede ai trasferimenti delle risorse regionali nell'ambito delle proprie competenze di cui al precedente punto 1.2) previe le opportune verifiche. Per le procedure di richiesta di trasferimento delle risorse si utilizza il sistema informatizzato accessibile direttamente tramite web da parte dell'ente locale. Il responsabile del monitoraggio può richiedere all'ente la documentazione progettuale, contabile e amministrativa che ritiene necessaria ad espletare le opportune verifiche preliminari al trasferimento delle risorse finanziarie. In occasione di ogni trasferimento finanziario il responsabile del monitoraggio trattiene una quota del 20% sulle somme richieste a titolo di recupero dell'anticipazione erogata dall'Amministrazione regionale al momento dell'approvazione del finanziamento.*

- 1.7) *L'ente locale attuatore istituisce codificazioni contabili espressamente riferite all'intervento e alle relative transazioni, in modo da agevolare la verifica delle spese effettivamente sostenute.*
- 1.8) *Tutti i documenti progettuali, contabili e amministrativi inerenti all'intervento sono custoditi, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell'ultimo pagamento, nell'ufficio tecnico dell'ente locale, per essere messi a disposizione della Regione per gli eventuali controlli che si ritenessero necessari.*
- 1.9) *Sono previsti controlli dei documenti contabili e dello stato di attuazione dell'intervento, almeno una volta all'anno da parte della struttura regionale competente e comunque in occasione di ogni richiesta di trasferimento finanziario; in tali occasioni può essere richiesta al responsabile dell'ente la produzione di copie fotostatiche della documentazione contabile tecnico-amministrativa. Il Nucleo di valutazione e verifica delle opere pubbliche, integrato dal responsabile del monitoraggio di cui al punto 1.2), può effettuare controlli a campione sulla documentazione contabile e sullo stato di attuazione dei lavori anche al fine dell'individuazione delle opere a cui fare riferimento per l'applicazione del criterio di cui all'art. 19, comma 5, lett. a), della l.r. 48/1995, relativo alla capacità di spesa e rispetto dei tempi di esecuzione delle opere da parte dell'ente attuatore.*
- 1.10) *L'ente locale trasmette alla Regione – sulla base dell'apposita modulistica predisposta su supporto informatico dalla competente struttura regionale, con l'ausilio del Nucleo di valutazione e verifica delle opere pubbliche – le informazioni di monitoraggio annuale sull'attuazione dell'intervento, riferite alla data del 30 settembre di ogni anno. Le informazioni sono aggiornate, inoltre, in occasione di ogni richiesta di trasferimento finanziario e di perizia suppletiva. Ad avvenuta ultimazione dell'intervento, la scheda medesima è prodotta al momento della richiesta di pagamento a saldo, unitamente ad una copia del certificato, a seconda dei casi, di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori e della deliberazione dell'ente concernente l'approvazione di tali documenti. In tale occasione si provvede se necessario a compensare eventuali somme erogate in eccedenza dalla Regione.*
- 1.11) *L'erogazione degli acconti e del saldo – curata dal responsabile del monitoraggio di cui al punto 1.2) – avviene sulla base della richiesta di pagamento e dell'attestazione delle spese sostenute, avanzate, per il momento, sia tramite web che tramite formale richiesta cartacea e comprendente le schede appositamente predisposte dalla struttura regionale competente. Eventuali modificazioni alle medesime saranno apportate dalla struttura regionale competente e comunicate sollecitamente agli enti locali. La mancata trasmissione delle informazioni e notizie di cui in 1.10) comporta l'automatica sospensione delle erogazioni, con il blocco del sistema*

informatico e la conseguente impossibilità per il responsabile dell'ente ad accedere al sistema operativo stesso.

1.12) Le somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta e quelle per imprevisti (quantificate nell'apposito quadro dei costi di cui al punto 1.5) sono utilizzabili per il finanziamento di eventuali varianti in corso d'opera che si rendessero necessarie nei limiti e nei casi previsti dalla normativa applicabile in materia di lavori pubblici. L'utilizzo di tali somme è subordinato:

- *Alla predisposizione di una relazione preliminare che giustifichi le modifiche che si intendono operare, da sottoporre al responsabile del monitoraggio per consentire a quest'ultimo di valutare, in contraddittorio con l'ente attuatore, la corretta utilizzazione di tali somme e fornire all'ente attuatore medesimo e, contestualmente, al Nucleo di valutazione e verifica delle opere pubbliche, le proprie indicazioni circa le eventuali condizioni e gli elementi necessari ai fini della fattibilità degli interventi in variante. In particolare, i soggetti incaricati dall'ente locale (direttore dei lavori e coordinatore del ciclo, nell'ambito delle rispettive competenze ai sensi della normativa applicabile in materia di lavori pubblici) devono fornire chiare indicazioni circa i riferimenti normativi da applicarsi nel caso di specie e la loro correlazione con le diverse maggiori, minori o nuove lavorazioni che si prevedono in perizia. Si sottolinea la necessità di evidenziare la riferibilità delle opere in variante al progetto finanziato e le motivazioni di coerenza con la normativa in materia di lavori pubblici circa le varianti stesse; si precisa ancora che nel caso in cui una variante venga approvata dall'ente senza il preventivo parere del responsabile del monitoraggio, la Regione non provvederà in alcun caso al finanziamento, nella percentuale di competenza, delle opere in variante, che risulteranno quindi a totale carico dell'ente.*
- *Alla successiva redazione e approvazione, da parte dell'ente locale, di apposita perizia che va portata a conoscenza del responsabile del monitoraggio, unitamente agli atti amministrativi di approvazione della stessa. Nel caso in cui il responsabile del monitoraggio ritenga che la perizia, in tutto o in parte, non possa essere finanziata con la quota del fondo si provvede - ai fini della semplificazione della contabilizzazione delle somme del finanziamento a valere sul FoSPI - a ricalcolare le percentuali dell'ente e della Regione tenendo conto del costo delle nuove lavorazioni.*

Nel caso di mancato rispetto delle indicazioni espresse in accordo con l'ente attuatore, il responsabile del monitoraggio – in sede di liquidazione degli acconti di cui al precedente punto 1.11) – stralcia la quota di spesa relativa ai lavori non concordati.

Si evidenzia infine che, nel caso di perizie di variante tecnica senza aumento di spesa, deve essere in ogni caso acquisito il preventivo parere favorevole del responsabile del monitoraggio.

- 1.13) *Ove le somme derivanti dal ribasso d'asta e quelle per imprevisti risultino insufficienti per coprire i maggiori costi di cui ai punti 1.12 e 1.15 e sempre nei limiti stabiliti dalla normativa in materia di lavori pubblici, la Giunta regionale decide, su richiesta motivata e documentata dell'ente locale e previo parere favorevole del Nucleo di valutazione e verifica delle opere pubbliche sentito il responsabile del monitoraggio – in sede di aggiornamento dei pertinenti programmi, nei limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo recate dal bilancio – in ordine all'integrazione del finanziamento originario fino ad una quota massima pari alla differenza tra il 20% dell'importo di contratto originario e le somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta oltre all'IVA. In deroga ai limiti suddetti la Giunta regionale può deliberare, per situazioni eccezionali e previo parere favorevole del Nucleo di valutazione e verifica delle opere pubbliche, stanziamenti superiori a detti limiti. La richiesta di ulteriore finanziamento va inoltrata al responsabile del monitoraggio ed alla competente struttura regionale che provvede a trasmettere la richiesta al Nucleo di valutazione e verifica delle opere pubbliche e predisporre la proposta di deliberazione di aggiornamento. La quota di ulteriore finanziamento ammissibile, va calcolata tenendo conto della/e precedente/i assegnazione/i integrativa/e. Per i casi in cui i maggiori costi oggetto di aggiornamento comportino il superamento del limite indicato nel programma al fine della persistenza della convenienza economica dell'investimento, la richiesta può essere integrata, se necessario, con un nuovo studio di fattibilità e convenienza economica.*
- 1.14) *Le somme accantonate per gli interventi, di cui all'art. 32, comma 2, della l.r. n. 12/1996, (le cosiddette "migliorie") sono utilizzate a tal fine previa comunicazione delle lavorazioni previste e della relativa spesa al responsabile del monitoraggio il quale, preventivamente, entro 30 giorni, può formulare osservazioni e, se del caso, motivatamente non acconsentire in tutto o in parte al trasferimento della quota di competenza regionale.*
- 1.15) *Il finanziamento a valere sui fondi Fospi è concesso anche sulle maggiori spese derivanti da transazione e accordo bonario, ai sensi rispettivamente dell'art. 239 e dell'art. 240 del d. lgs. n. 163/2006.*
- 1.16) *Eventuali fondi che residuassero in esito al saldo del finanziamento regionale, verranno riassorbiti in economia.*
- 1.17) *La competente struttura regionale può effettuare verifiche sulle opere realizzate con risorse del FoSPI, con riguardo in particolare all'originaria destinazione dell'opera (articolo 23 bis) della l.r. n. 48/1995) segnalando le eventuali difformità riscontrate alla Giunta Regionale. Puntuali verifiche sono inoltre previste nell'ambito delle procedure di monitoraggio delle opere in fase di realizzazione.*

- 1.18) *Nei casi in cui, su motivata richiesta dell'ente e per conto del medesimo, le opere finanziate dal fondo vengono realizzate dalle strutture regionali competenti per settore, le modalità finanziarie di trasferimento della quota di competenza dell'ente alla Regione sono già puntualmente definite dall'art. 23 della l.r. n. 48/1995. In caso di perizie suppletive che comportano ulteriori risorse finanziarie si applicano i medesimi limiti di ulteriore finanziamento riportati in precedenza per le opere realizzate direttamente dall'ente proponente, oltre alla possibilità di ricostituire le somme relative al ribasso d'asta, poste in economia in relazione alle disposizioni di contabilità regionale. Sia nel caso di perizie suppletive che sono coperte dalle somme già disponibili in origine, che nel caso di quelle che necessitano ulteriori finanziamenti, il coordinatore del ciclo della struttura regionale avvia gli opportuni preventivi contatti con i referenti dell'ente locale per concordare le nuove diverse opere e richiedere la copertura dell'ulteriore quota di finanziamento a carico dell'ente medesimo;*
2. di revocare il punto 1) della citata deliberazione di Giunta regionale n. 1387/2001;
 3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.